

Savigliano, 26/05/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 31/2020

DL RILANCIO: MISURE PER LAVORATORI GENITORI E PERMESSI L.104

Il **Decreto “Rilancio”** (D.L. 34/2020) ha ampliato le misure a favore dei lavoratori genitori del settore privato per far fronte alla sospensione, per ora disposta fino al 14 giugno 2020, dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.

- ❖ **CONGEDO INDENNIZZATO:** i lavoratori con **figli fino a 12 anni compiuti** o con grave disabilità accertata (in quest’ultimo caso a prescindere dall’età anagrafica), possono assentarsi dal lavoro per un **periodo, continuativo o frazionato, pari a 30 giorni** tra il 05 marzo e il 31 luglio 2020. In tale periodo spetta al lavoratore un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione.

I lavoratori che abbiano già utilizzato i 15 giorni di congedo previsti dal Decreto Cura Italia, possono usufruire, con le medesime modalità, dei rimanenti 15 giorni di astensione indennizzata entro il 31 luglio 2020: l’istanza va presentata direttamente all’INPS, previa comunicazione da parte dell’Istituto delle modalità.

- ❖ **CONGEDO NON INDENNIZZATO:** i lavoratori con **figli minori di 16 anni**, possono astenersi dal lavoro **per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi** per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole (cioè al momento fino al 14 giugno 2020), **senza alcuna indennità**, pur conservando il diritto alla **conservazione del posto di lavoro**.

Il presente congedo può essere usufruito anche **in aggiunta al congedo indennizzato** e l’istanza va presentata direttamente al datore di lavoro.

- ❖ **DIRITTO AL LAVORO AGILE:** fino al termine dell’emergenza sanitaria (attualmente stabilito al 31 luglio 2020 salvo proroghe) i lavoratori che hanno almeno **un figlio minore di 14 anni** hanno **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** (smart working), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tutte le misure sono subordinate alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (NASPI, CIG ecc..) o altro genitore non lavoratore.

INCREMENTATI I PERMESSI L. 104/1992

Ai lavoratori già beneficiari dei permessi di cui alla L. 104/1992, fermo restando l’ordinario diritto ai 3 giorni mensili di permesso, sono concesse **ulteriori 12 giornate complessive di permesso** indennizzato dall’INPS, utilizzabili, anche consecutivamente, nei mesi di maggio e giugno 2020. La fruizione degli ulteriori permessi è ammessa anche frazionata ad ore.